

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1574

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, GALBIATI, PACIULLO, MENSORIO, MATARRESE,
ALOISE GIRALDI, SILVIA COSTA, CILIBERTI, MICHE-
LINI, VISCARDI, LATTERI, CECERE, CARELLI, DAL CA-
STELLO, BARUFFI, CAFARELLI, BORRI**

Validità delle graduatorie dei concorsi ordinari
per il reclutamento dei capi d'istituto

Presentata il 17 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1992, n. 151, prorogando di un anno la validità delle graduatorie di concorso per titoli ed esami previste dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, per l'accesso a posti di docente di ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ha di fatto portato a quattro anni l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'amministrazione.

Dalla citata legge n. 151 del 1992 sono escluse le graduatorie per i concorsi a preside e direttore.

Al fine di avere un uguale trattamento fra iscritti nelle graduatorie al concorso per docenti e per capi d'istituto è opportuno prorogare a quattro anni anche la validità delle graduatorie dei concorsi a preside indetti nel luglio 1990.

Le motivazioni da tenere in evidenza sono:

a) la legge finanziaria ha espresso l'orientamento di non indire concorsi per i posti che possono essere coperti ricorrendo a graduatorie tuttora vigenti;

b) il sistema di reclutamento del personale direttivo è disciplinato fondamentalmente dai capi III e IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1972, n. 417, e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928. L'articolo 1 della legge n. 928 del 1980 ha previsto l'indizione con frequenza biennale dei concorsi direttivi, riservando tutti i posti disponibili nel biennio al concorso;

c) l'articolo 9 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 417 del 1989 affianca alla normativa sul reclutamento del personale direttivo indicata alla precedente lettera *b)* altri due canali di reclutamento: il primo canale è riservato ai docenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami; il secondo canale è riservato ai docenti che abbiano svolto due anni di incarico di presidenza (che si può ottenere solo per la provincia di titolarità di cattedra) previo superamento di un esame di colloquio;

d) l'articolo 9 del decreto-legge n. 357 del 1989 afferma che le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponi-

bili e vacanti, riservando ai concorsi ordinari il restante 50 per cento. In tal caso tale decreto, confermando la cadenza biennale dei concorsi ordinari a preside e limitando la disponibilità dei posti « soltanto per il 50 per cento », ha di fatto ridotto ad un anno la validità delle graduatorie (rispetto ai docenti; si ricorda che per i capi d'istituto non esiste il doppio canale a regime).

Per le ragioni esposte si presenta la seguente proposta di legge che consta di un solo articolo con il quale si autorizza la proroga per almeno un biennio della validità delle graduatorie dei concorsi a preside indetti in prima applicazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami a posti di capo d'istituto nelle scuole medie inferiori e superiori, di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56-bis del 17 luglio 1990 - 4ª serie speciale, hanno validità per un ulteriore biennio scolastico, rispetto ai due anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili.